

mento immediato o all'espulsione del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale e presti il suo consenso, notificandogli il provvedimento stesso. Negli altri casi il funzionario di frontiera o quello di questura dispone il trattenimento presso la più vicina sezione speciale nei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 12, chiedendo entro quarantotto ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Il giudice nel procedimento di convalida valuta anche la legittimità ed il merito del provvedimento negativo del funzionario delegato della Commissione centrale. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato qualora ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrono particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, nonché nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente, il questore o il dirigente del posto di frontiera possono disporre il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui al comma 12. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del provvedimento di trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del termine stabilito. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al comma 9 con le modalità indicate nel medesimo comma.

11. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 650 del codice penale, in caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza ovvero dal domicilio eletto si intende che l'interessato abbia rinunciato alla domanda di asilo.

12. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.

13. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda nè l'avvio degli stessi alle sezioni

speciali dei centri di permanenza di cui al comma 12, né il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il prefetto competente per territorio può esercitare le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e relative disposizioni di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il trattamento dei richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 6.

(Pre-esame della domanda).

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: un delegato della Commissione centrale *con le seguenti:* uno dei delegati di cui all'articolo 3, comma 11,

6. 40. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il richiedente asilo deve essere sentito personalmente dal delegato della Commissione centrale

6. 41. Moroni.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: Al pre-esame può intervenire *aggiungere le seguenti:* un difensore di fiducia eventualmente nominato dallo straniero e.

6. 12. Moroni.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: Al pre-esame può intervenire *aggiungere le seguenti:* un difensore di fiducia eventualmente nominato dal richiedente asilo e.

6. 19. Nardini, Pisapia.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: non governative *aggiungere le seguenti:* o associazioni.

6. 20. Nardini.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: non considerandosi tale *con le seguenti:* eccedente di oltre due mesi.

6. 2. Saraceni.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: un grave delitto *fino a:* codice di procedura penale *con le seguenti:* per un qualsiasi reato di natura non colposa commesso all'estero.

6. 34. Armaroli, Anedda, Lembo.

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: delitto di diritto comune *aggiungere le seguenti:* ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 del codice penale.

6. 22. Nardini, Pisapia.

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: del codice di procedura penale *aggiungere le seguenti:* e del terzo comma dell'articolo 8 del codice penale.

6. 23. Nardini, Pisapia.

(Approvato)

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: se la domanda è stata pre-

sentata, senza giustificato motivo, dopo oltre sei mesi dall'ingresso nel territorio dello Stato e successivamente ad un provvedimento di espulsione, la sua credibilità può essere valutata con maggiore rigore da un giudice a cui sia garantita l'autonomia e l'indipendenza dal potere esecutivo e a seguito di un processo in cui sia rispettato il diritto di difesa e i diritti previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

6. 21. Nardini.

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: delitti previsti *con le seguenti:* delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

6. 3. Saraceni.

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole da: dall'articolo 380 *fino alla fine della lettera con le seguenti:* dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6. 24. Nardini.

Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato.

6. 4. Saraceni.

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

6. 25. Nardini.

Al comma 4, lettera f), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sulla base di specifiche e concrete circostanze.

6. 5. Saraceni.

Al comma 4, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole: l'attuale pericolosità *con le seguenti:* l'attualità del pericolo.

6. 6. Saraceni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) sia stato destinatario di mandato di cattura internazionale da parte di un Paese membro dell'Unione europea.

6. 18. Garra

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

6. 10. Moroni.

Al comma 6, sostituire le parole da: nel caso *fino alla fine del comma con le seguenti:* solo nel caso in cui si dimostri oggettivamente che il richiedente asilo versa in una situazione di estremo pericolo per la sua vita o per la sua libertà personale.

6. 35. Armaroli, Anedda, Lembo.

Al comma 6, sopprimere le parole: o degradanti.

6. 1. Giovanardi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Quando l'esame preliminare e il presesame si concludono positivamente, la domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame ai sensi dell'articolo 7.

6. 7. Saraceni.

Al comma 7, dopo le parole: lingua a lui conosciuta aggiungere le seguenti: o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo.

6. 13. Moroni.

(Approvato)

Al comma 7, dopo le parole: lingua a lui conosciuta aggiungere le seguenti: ovvero, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo.

6. 28. Manzzone, Scoca.

Al comma 7, sopprimere le parole: , recante anche le modalità di impugnazione.

6. 48. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 7, sostituire le parole: recante anche le modalità di impugnazione con le seguenti: nonché all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il provvedimento contiene altresì le opportune comunicazioni sugli sviluppi del procedimento ai sensi del comma 8.

6. 36. Saraceni.

(Approvata la prima parte)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. In caso di esito negativo, i relativi provvedimenti sono adottati con atto scritto e motivato, consegnato entro 24 ore all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, nonché all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il provvedimento contiene altresì l'avvertimento che, ove l'interessato presta il suo consenso, egli sarà immediatamente respinto o allontanato dal territorio dello Stato, altrimenti sarà trattenuato, nelle more del procedimento di convalescenza di cui al comma seguente, presso la più vicina sezione speciale dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 11.

6. 8. Saraceni.

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato della Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che ci siano

elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi della convenzione di Dublino. Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5 dell'articolo 4 della presente legge. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera provvede al respingimento immediato o il questore all'esecuzione dell'espulsione, disposta dal prefetto, del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso, qualora dall'atto scritto e motivato di cui al comma 7 risulti verificata almeno una delle seguenti condizioni:

a) risultati da precedenti accertamenti la falsità della identità e della cittadinanza dichiarata ai fini della domanda di asilo;

b) il richiedente abbia presentato la domanda di asilo dopo la convalida del trattenimento in un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) qualora il richiedente asilo presta espressamente il suo consenso.

8-bis. Il regolamento di attuazione di cui al comma 7 dell'articolo 3 definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso. Ne-gli altri casi il funzionario di frontiera o il questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 12, ovvero, qualora questo sia già stato disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione,

chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di tribunale in funzione monocratica. Il giudice valuta nel provvedimento di convalida, anche la legittimità ed il merito della decisione negativa del delegato della Commissione. Per quanto applicabili, si seguono le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.

6. 49. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato della Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che ci siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi della convenzione di Dublino. Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5 dell'articolo 4. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera o il questore, ove

il richiedente non abbia altro titolo ad entrare o permanere nel territorio nazionale, provvedono al respingimento immediato o all'esecuzione dell'espulsione disposta dal prefetto, a condizione che il richiedente dia il suo consenso scritto. Il regolamento di attuazione di cui al comma 7 dell'articolo 3 definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso. Nel caso in cui il richiedente non presti il suo consenso il questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11, ovvero, qualora questo sia stato già disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica. Il giudice valuta, nel provvedimento di convalida, anche la legittimità ed il merito della decisione negativa del delegato della Commissione. Per quanto applicabili si seguono le previsioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le condizioni previste del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.

6. 14. Moroni.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia concluso positivamente. Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri

che ci siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi della convenzione di Dublino. Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5 dell'articolo 4. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, e qualora il richiedente non abbia altro titolo a permanere sul territorio nazionale, il funzionario di frontiera o il prefetto dispongono rispettivamente il respingimento o l'espulsione. Il funzionario di frontiera o il questore danno esecuzione ai provvedimenti indicati, qualora il richiedente non abbia, entro le ventiquattro ore dalla notifica, proposto impugnazione, anche personalmente e in una lingua a lui conosciuta, congiuntamente o disgiuntamente, avverso la decisione del delegato della Commissione o il provvedimento di respingimento o espulsione. In tal caso il questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile nei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11, ovvero qualora questo sia già stato disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in funzione monocratica. Il giudice, nel provvedimento di convalida, valuta anche la legittimità ed il merito della decisione del delegato della Commissione. Per quanto applicabili si seguono le previsioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato qualora ricorrono le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per cassazione. La presentazione del ri-

corso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.

6. 15. Moroni.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione rilevi che l'Italia non sia lo Stato competente ai sensi del comma 1, la domanda è trasmessa al Ministero dell'Interno per l'esame ai sensi della Convenzione di Dublino. In tal caso il richiedente è provvisoriamente ammesso nel territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente. Per la reperibilità del richiedente si applicano i commi 3 e 5 dell'articolo 4. Il funzionario di frontiera o il questore, se dichiarano la domanda inammissibile o manifestamente infondata, provvedono al respingimento immediato o all'espulsione del richiedente che non abbia titolo per entrare o permanere nel territorio nazionale e che presti il suo consenso in forma scritta o con dichiarazione raccolta a verbale. Ove il richiedente non presta il consenso al respingimento o all'espulsione e non offre sufficienti garanzie in ordine alla sua reperibilità e al suo mantenimento, il questore ne dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11, ovvero, qualora il trattenimento sia stato già disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione. In ogni caso il questore trasmette gli atti senza ritardo, e comunque entro 48 ore, al giudice del tribunale in composizione monocratica, per la convalida del provvedimento di respingimento o di espulsione e dell'eventuale provvedimento di trattenimento. Se ricorrono le condizioni e i presupposti di cui ai commi precedenti, il giu-

dice nelle successive 48 ore convalida i provvedimenti e trasmette gli atti al questore per la loro esecuzione immediata, salvo l'applicazione del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. All'udienza di convalida può partecipare un rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite e l'interessato può farsi assistere da un difensore. Avverso la convalida è ammesso ricorso per cassazione, che non sospende l'esecuzione dei provvedimenti. Se il provvedimento di respingimento o di espulsione non viene convalidato nelle 48 ore, il giudice, revocato l'eventuale trattenimento, restituisce gli atti al questore per il successivo inoltro alla Commissione centrale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del predetto articolo 14.

6. 37. Saraceni.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: la più vicina sezione speciale nei centri *con le seguenti:* il più vicino centro.

Conseguentemente:

al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri *con le seguenti:* il più vicino centro;

sopprimere il comma 12.

6. 41. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 8, sopprimere gli ultimi due periodi.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento o di espulsione non sospende l'esecuzione di quest'ultimo, che è immediatamente esecutivo. Il ricorso, l'istanza di

sospensione del provvedimento ed i motivi aggiuntivi possono essere presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso interessato entro trenta giorni dalla notifica del predetto provvedimento anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero, che provvede alle prescritte notifiche. L'Avvocatura generale dello Stato cura il deposito del ricorso. I successivi atti relativi al procedimento sono inviati, a cura dell'amministrazione resistente o intimata, ancorché non costituita, al ricorrente presso il domicilio, anche all'estero, dallo stesso indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o consolare.

6. 17. Garra.

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui il delegato della commissione consideri che ci siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, questa viene trasmessa all'ufficio competente del Ministero dell'interno. Il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa della decisione sullo Stato competente ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.

6. 29. Nardini, Pisapia.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Disposto il trattenimento di cui al comma precedente, il funzionario della Commissione chiede entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. All'udienza di convalida può partecipare un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'interessato può farsi assistere da un difensore. Il giudice nel procedimento di convalida valuta anche la legittimità ed il merito del prov-

vedimento negativo del funzionario delegato della Commissione. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

8-ter. Se il provvedimento di diniego non è convalidato, il giudice trasmette gli atti alla Commissione centrale per l'esame di cui all'articolo 7.

6. 9. Saraceni.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. In caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza, si applica, in quanto ne sussistano i presupposti, l'articolo 650 del codice penale.

6. 31. Nardini, Pisapia.

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: pretore con la seguente: giudice.

6. 32. Nardini, Pisapia.

(Approvato)

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: dal funzionario di polizia con le seguenti: dal questore.

* **6. 16.** Moroni.

(Approvato)

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: dal funzionario di polizia con le seguenti: dal questore.

* **6. 33.** Manzione, Scoca.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14. In ogni caso il pre-esame della domanda di asilo deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa. Qualora entro tale termine non sia stata comunicata al richiedente asilo alcuna decisione circa il pre-esame, esso si intende concluso con esito positivo e al richiedente asilo è consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio italiano.

6. 30. Nardini, Pisapia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14. In ogni caso il pre-esame della domanda di asilo deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa. Qualora entro tale termine non sia stata comunicata al richiedente asilo alcuna decisione circa il pre-esame, e salvi i casi in cui egli si sia arbitrariamente allontanato dal centro di permanenza o dal territorio comunale, il pre-esame si intende concluso con esito positivo e al richiedente asilo è consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio italiano.

6. 11. Moroni.

(A.C. 5381 - sezione 7)

**ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Esame della domanda di asilo).

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tal fine valuta:

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;

c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonché ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;

d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.

3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.

4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete.

6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.

8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente sezione.

9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione centrale nonché, ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo straniero.

10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale.

11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 7.

(Esame della domanda di asilo).

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'interprete deve essere scelto tra persone qualificate. Nei casi in cui, per gli eventi vissuti o per l'origine culturale, ne faccia richiesta, prima dell'inizio dell'audizione, la donna richiedente asilo o la persona che l'assiste, l'interprete deve essere di sesso femminile.

7. 1. Moroni.

Al comma 11, dopo la parola: svolgere, aggiungere la seguente: regolare.

7. 2. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Lembo.

(Approvato)

(A.C. 5381 - sezione 8)

**ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 8.

(Decisione sulla domanda di asilo).

1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla legge;

c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio di cui all'articolo 9.

2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.

3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro trenta giorni dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.

4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonché della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.

5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro trenta giorni dalla sua notificazione, salvo

che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce Rossa Italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità di cui all'articolo 4, comma 2, predisponde programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 8.

(Decisione sulla domanda di asilo).

Al comma 1, lettera B, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero ricorrano le condizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 6.

8. 1. (Testo così modificato nel corso della seduta) Saraceni.

(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: dieci.

8. 4. Lembo, Landi.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e.

8. 5. Lembo, Landi.

Al comma 6, sopprimere le parole: di cui all'articolo 4, comma 2.

* 8. 2. Moroni.

(Approvato)

Al comma 6, sopprimere le parole: di cui all'articolo 4, comma 2.

* 8. 3. Manzione, Scoca.

(Approvato)

(A.C. 5381 - sezione 9)

**ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 9.

(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio).

1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio.

2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di sog-

giorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 15 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 16.

3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A tale fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio con le modalità previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 9.

(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio).

Sopprimerlo.

9. 2. Garra, Lembo.

Sopprimere il comma 1.

9. 7. Armaroli, Anedda, Lembo.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica,

9. 1. Saraceni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per una durata non eccedente l'anno.

9. 3. Garra

Sopprimere il comma 2.

* **9. 4. Garra.**

Sopprimere il comma 2.

* **9. 8. Armaroli, Anedda, Lembo.**

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

** **9. 5. Garra.**

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

** **9. 6. Lembo, Landi.**

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

9. 9. Armaroli, Anedda, Lembo.

(A.C. 5381 – sezione 10)

**ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 10.

(Ricorsi).

1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato e ai suoi familiari in possesso del permesso per richiesta di asilo di richiedere un per-

messo di soggiorno per motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla Sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione centrale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, ogni controdeduzione.

3. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5. L'eventuale ricorso in appello non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4. La sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente del tribunale si pronuncia sull'istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

6. Qualora il ricorso di cui al comma 1 non sia definito entro sei mesi dalla data della impugnazione del provvedimento ne-

gativo della Commissione centrale, il ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla definizione del ricorso.

7. La sentenza del giudice che accoglie il ricorso dichiara espressamente che susseguono le circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo e sostituisce a tutti gli effetti l'analogia decisione della Commissione centrale.

8. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 10.

(*Ricorsi*).

Al comma 1, sostituire le parole da: tribunale del luogo fino alla fine dell'articolo con le seguenti: tribunale amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato di richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini stabiliti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà e la competente autorità giurisdizionale fissa d'ufficio, con decreto, l'udienza per la discussione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito dello stesso.

3. La sentenza del tribunale amministrativo regionale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla que-

stura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4.

6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al tribunale amministrativo regionale non sia definito entro sei mesi dalla data della impugnazione del provvedimento negativo della Commissione centrale, il ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla definizione del ricorso di fronte al predetto tribunale.

7. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al merito.

* 10. 11. Garra

Al comma 1, sostituire le parole da: tribunale del luogo fino alla fine dell'articolo con le seguenti: tribunale amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato di richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini stabiliti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà e la competente autorità giurisdizionale fissa d'ufficio, con decreto, l'udienza per la discussione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito dello stesso.

per la discussione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito dello stesso.

3. La sentenza del tribunale amministrativo regionale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4.

6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al tribunale amministrativo regionale non sia definito entro sei mesi dalla data della impugnazione del provvedimento negativo della Commissione centrale, il ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla definizione del ricorso di fronte al predetto tribunale.

7. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al merito.

* 10. 13. Lembo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ai suoi familiari aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 2,

10. 12. Armaroli, Lembo, Anedda.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: in possesso fino a: di giustizia con le seguenti: di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno di cui sono in possesso.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: concesso per motivi di giustizia con la seguente: rinnovato.

10. 5. Moroni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un permesso di soggiorno per motivi di giustizia con le seguenti: il prolungamento di validità di detto permesso per richiesta di asilo.

* 10. 7. Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un permesso di soggiorno per motivi di giustizia con le seguenti: il prolungamento di validità di detto permesso per richiesta di asilo.

* 10. 14. Nardini, Pisapia.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: salvo diniego fino alla fine del comma.

10. 16. Nardini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: salvo diniego per motivi di ordine pubblico fino alla fine a: dello Stato o di con le seguenti: salvo che ricorrano concreti e specifici motivi di pericolo attuale per l'ordine pubblico, la sicurezza dello Stato o la.

10. 1. Saraceni.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o di tutela delle relazioni internazionali.

10. 6. Moroni.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la quale aggiungere le seguenti: , fatte salve le norme sui documenti classificati e sul trattamento dei dati personali,

10. 10. Moroni.

Al comma 3, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

10. 2. Saraceni.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole: L'eventuale ricorso in appello con le seguenti: l'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla consegna della sentenza ai sensi del comma 3. L'appello.

10. 3. Saraceni.

(Approvato)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Scaduto detto termine, la sospensione dell'esecuzione si intende concessa.

10. 4. Saraceni.

Sopprimere il comma 6.

10. 9. Moroni.

(Approvato)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i procedimenti previsti dal presente articolo lo straniero è comunque ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

10. 8. Moroni.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i procedimenti previsti dal presente articolo lo straniero è comunque ammesso, se vi sono i presupposti di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, attestati anche mediante autocertificazione, al patrocinio a spese dello Stato.

10. 15. Nardini, Pisapia.

(A.C. 5381 – sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 11.

(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio).

1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il certificato è consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.

2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale.

3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.

4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

(A.C. 5381 - sezione 12)

**ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 12.

*(Rinnovo del permesso di soggiorno e del
documento di viaggio).*

1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 12.

*(Rinnovo del permesso di soggiorno e del
documento di viaggio)*

*Alla rubrica, sopprimere le parole: e del
documento di viaggio.*

12. 1. Nardini.

(A.C. 5381 - sezione 13)

**ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

*(Estinzione del diritto di asilo e revoca del
permesso di soggiorno).*

1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle con-

dizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10.

2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrono le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne dà immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione all'interessato.

3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia diventata definitiva la estinzione del diritto di asilo.

4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purchè ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.

5. Contro la decisione che accerta l'inossistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica della decisione negativa.

6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le disposizioni dettate dall'articolo 10. Il permesso di soggiorno concesso per motivi di giustizia, ai sensi del predetto articolo 10, consente al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.